

#### **ARTICOLO 1** : costituzione

**E' costituita l' ASSOCIAZIONE IL CASSONETTO , associazione senza fini di lucro denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CASSONETTO**

#### **ARTICOLO 2** : sede

L'Associazione ha sede legale PASIAN DI PRATO 33037 (UD), Via Roma 92/b

#### **ARTICOLO 3** : oggetto e scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità culturali, in particolare si propone :

- **A.** di operare per promuovere la salvaguardia e la valorizzazione della cultura popolare
- **B.** di predisporre gli strumenti atti a permettere l'analisi conoscitiva di etnie e culture minoritarie attraverso la ricerca sul campo.
- **C.** di operare per la realizzazione di un archivio delle tradizioni orali popolari e di tutte quelle forme artistiche della comunicazione quali musica, teatro, animazione, pittura e quant'altro possa creare momenti di aggregazione artistica e culturale.
- **D** di diffondere quanto sopra indicato sia attraverso l'autoproduzione, sia delegandone la rappresentazione ad altri gruppi ed artisti individuali.
- **E.** L'Associazione, tenendo presente quanto indicato nei precedenti punti, si impegna a organizzare rassegne, rappresentazioni teatrali, concerti di musica popolare o altra, convegni, conferenze, edizioni di materiale letterario, audio (libri, atti congressuali, cassette, dischi, cd, videoclip e tutto quanto rientra nelle possibilità tecnologiche per la diffusione del patrimonio culturale popolare )e qualunque attività di carattere culturale ai fini di sollecitare l'impegno civile, sociale da cui derivi la partecipazione ed il coinvolgimento dei cittadini
- **F.** L'Associazione potrà assumere la veste di casa editrice
- **G.** L'Associazione pone tra i suoi fini quello della collaborazione con qualsiasi ente pubblico o privato.
- **H.** L'Associazione potrà organizzare corsi di formazione nelle materie riguardanti la propria attività culturale

#### **ARTICOLO 4:** beneficiari

I beneficiari dell'attività dell'associazione sono tutte le persone fisiche

#### **ARTICOLO 5:** patrimonio ed entrate dell'Associazione

- a) Il patrimonio dell'Associazione è costituita da beni mobili ed immobili, che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione.
- b) Il fondo di dotazione dell'Associazioni è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella misura necessaria alle spese di impianto.
- c) Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- 1. dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione.
- 2. dei redditi derivanti dal suo patrimonio
- 3. dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività
- d) Il Comitato Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto di adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire oltre alla quota annuale di iscrizione.
- e) L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto di ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione,
- f) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'immissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili, nè ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, nè in caso di morte del socio o di estinzione del rapporto associativo, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivisibili di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi nè a causa di morte.
- g) L'Associazione può emettere titoli di solidarietà.

#### **ARTICOLO 6:** fondatori e soci

1. Sono aderenti all'Associazione i fondatori e i soci dell'Associazione.
2. L'adesione dell'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
3. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
4. Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.
5. sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
6. La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione: Ciascun aderente in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.
7. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare e osservare Statuto e Regolamenti.
8. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
9. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, nel qual caso il

recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

10. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo, L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

#### **ARTICOLO 7:** organi dell'Associazione

1. sono organi dell'Associazione:
  - a). l'Assemblea dell'Associazione;
  - b). il Presidente del Consiglio Direttivo;
  - c). il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
  - d). il Consiglio Direttivo;
2. L'elezione degli organi direttivi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **ARTICOLO 8:** assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). Essa inoltre:
  - a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
  - b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
  - c) delibera sulle modifiche al presente statuto;
  - d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione
  - e) delibera dell'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
  - f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre aderenti o da almeno due consiglieri.
4. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, o mediante fax, o mediante qualsiasi mezzo atti all'informazione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. Deve essere inviata a tutti gli aderenti presso l'indirizzo risultante dal libro degli aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima dell'adunanza stessa.
5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

7. Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore o dipendente. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.
8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
9. Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
10. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione.

#### **ARTICOLO 8: Il Consiglio Direttivo**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre membri a un massimo di cinque membri compresi il Presidente ed il Vicepresidente.
2. I Consiglieri devono essere aderenti dell'Associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
3. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.
4. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
5. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
  - a) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione agli indirizzi ricevuti;
  - b) la nomina del Segretario da scegliersi tra i consiglieri eletti;
  - c) l'ammissione all'associazione di nuovi aderenti;
  - d) la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendimento consuntivo;
  - e) il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

- f) il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera contenente l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i Consiglieri del Comitato Direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza.
- g) il Comitato Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri.
- h) il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Comitato Direttivo.
- i) il Comitato Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
- j) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in casi di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
- k) Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

#### **ARTICOLO 10: Il Presidente**

- 1) Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei il Consiglio stesso.
- 2) Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione (è autorizzato ad aprire un rapporto di c/c attivo); in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
- 3) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- 4) Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

#### **ARTICOLO 11: Il Vice Presidente**

- 1) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce prova per i terzi dell'impedimento del Presidente.

#### **ARTICOLO 12:** Libri dell'Associazione

- 1) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il libro degli aderenti all'Associazione.
- 2) I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque sia aderente; le copie sono fatte a spese del richiedente dall'Associazione.

#### **ARTICOLO 13:** Bilancio consuntivo e preventivo

- 1) Gli esercizi dell'Associazione chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.
- 2) Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
- 3) Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
- 4) I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti.

#### **ARTICOLO 14:** avanzi di gestione

- 1) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni.
- 2) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ARTICOLO 15:** Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità

#### **ARTICOLO 16:** Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. l'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro, sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Udine.

**ARTICOLO 17:** Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del codice civile.

UDINE 18 novembre 2004